

“Avviso Pubblico per l'indagine di mercato propedeutica all'individuazione di un soggetto di coordinamento e di gestione dei mercati contadini dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie”

Il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

Con il presente avviso intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori interessati alla gestione, organizzazione, svolgimento e promozione dei mercati contadini dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie”.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, che non saranno ritenute in alcun modo vincolanti per l'ente affidatario, da parte degli operatori in possesso dei requisiti necessari, disponibili ad essere invitati a presentare offerta.

La presente procedura, pertanto, non conferisce alcun diritto agli operatori in ordine ad eventuali aggiudicazioni di servizi da parte dell'Ente.

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per fornire la manifestazione di interesse che costituiscono elementi a base della successiva selezione.

1. Ente affidatario

Unione dei Comuni Valli e Delizie: Piazza Umberto I, n. 5 - 44015 Portomaggiore - Provincia Ferrara - C.F.: 93084390389 - P.IVA: 02015460385 - P.E.C.: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

2. Oggetto della selezione

Il soggetto selezionato dovrà occuparsi, in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento del coordinamento e della gestione dei mercati contadini dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

3. Durata dell'affidamento

L'affidamento avrà la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di stipula della Convenzione. Qualora al termine della concessione persistano le finalità originarie oltre all'intenzione di entrambe le parti e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, la concessione potrà essere rinnovata previo formale provvedimento dell'Amministrazione, con quelle modificazioni che per il variare dell'epoca in cui viene negoziata, si rendessero necessarie.

4. Caratteristica delle aree

1. Le aree poste in concessione oggetto della presente convenzione sono pari a:
- 50 mq in piazza Marconi ad Argenta capoluogo,
 - 18 mq interno piazzale angolo via Chiesa e via Veneto a San Biagio (Fe),
 - 50 mq in piazza Giovanni XXIII a Portomaggiore capoluogo,
- complessivi di superficie riservata ai posteggi degli operatori agricoli e, nei mercati dei capoluoghi, degli ingombri degli automezzi a servizio del banco vendita.

5. Giorni di svolgimento e orari

1. Il mercato contadino si svolge con cadenza settimanale dalle ore 7.30 alle ore 13.30:
- in Argenta Capoluogo nella giornata di martedì
 - in San Biagio d'Argenta nella giornata di sabato
 - in Portomaggiore Capoluogo nella giornata di giovedì

6. Obblighi e impegni a carico del gestore

1. Il Soggetto Gestore dei mercati contadini ha l'obbligo di:
- garantire il buon funzionamento del mercato anche attraverso un'occupazione tendenzialmente costante di tutta l'area in concessione;
 - verificare il corretto allestimento delle strutture di vendita;
 - ammettere la partecipazione al mercato, anche secondo la stagionalità dei prodotti, gli agricoltori unicamente in possesso dei requisiti indicati nel regolamento del Mercato Contadino

dell'Unione;

d) vigilare che gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal Regolamento;

e) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione;

f) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori;

g) corrispondere il Canone Unico per l'utilizzo delle aree;

h) sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti qualora previsti;

i) ripristinare gli eventuali danni alle aree di mercato;

j) definire gli eventuali costi dei servizi offerti alle imprese partecipanti alle attività del mercato.

l) mantenere un sistema di rilevazione delle presenze degli operatori e delle aree effettivamente utilizzate, da consegnare semestralmente, anche tramite servizi di archiviazione e sincronizzazione online, al Servizio Attività Produttive dell'Unione al fine di attivare gli opportuni controlli;

m) promuovere accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi per concorrere all'istituzione di nuovi mercati contadini preferibilmente nelle frazioni del territorio dell'Unione che risultino particolarmente scoperte di punti vendita e per la valorizzazione dei mercati esistenti affidati in gestione;

n) promuove le buone pratiche per la riduzione degli imballaggi, del monouso e dello spreco alimentare.

2. Il Soggetto Gestore, entro il mese di marzo dell'anno successivo all'assegnazione dei posteggi, dovrà corrispondere il canone annuo per l'area che viene individuata nella presente convenzione secondo le tariffe previste dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della Legge n.160/201" dei rispettivi Comuni di Argenta e Portomaggiore. Tale importo potrà variare in base all'effettivo utilizzo da parte degli operatori dell'intera superficie oggetto della presente convenzione o di eventuale area aggiuntiva che durante l'anno potrà essere oggetto di comunicazione da parte del gestore.

3. Il Soggetto gestore previa comunicazione al competente ufficio dei Comuni dell'Unione Valli e Delizie, potrà assegnare posteggi aggiuntivi rispetto all'area assegnata nella presente convenzione; concordando con i competenti uffici dell'Unione le modalità di individuazione delle aree medesime. Per tali spazi, aggiuntivi rispetto a quelli individuati, il soggetto gestore provvederà alla registrazione giornaliera delle presenze e delle relative metrature.

4. Eventuali spese di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti sono a carico dei partecipanti al mercato; il Soggetto gestore, anche in questo caso dovrà farsi carico di raccogliere e versare gli importi dovuti.

7. Operatori ammessi alla vendita

1. Il Soggetto Gestore ammette al mercato gli operatori individuati sulla base dei criteri indicati nel "Regolamento di gestione dei mercati contadini dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie" approvato con D.C.U. n. 19/2014 e s.m. e i.

2. Gli operatori ammessi alla vendita devono avere l'ubicazione dell'azienda agricola (o in caso di società delle aziende agricole dei soci), nonché la sede di produzione e trasformazione dei prodotti, nei seguenti ambiti territoriali:

a. Comuni facenti parte dell'Unione Valli e Delizie;

b. provincia di Ferrara;

c. territorio della Regione Emilia Romagna;

d. province limitrofe anche extra regionali allo scopo di arricchire la gamma dell'offerta merceologica non rappresentata da parte di aziende agricole della provincia di Ferrara;

3. Il Soggetto gestore può ammettere al mercato contadino anche operatori agricoli non ricadenti nelle caratteristiche di graduatoria di cui al presente punto, ma saranno presenti come "aziende ospiti" per un limitato numero di presenze, pertanto non in modo permanente, in assoluto subordinate rispetto alle disponibilità di aziende in graduatoria e solo al fine di promuovere prodotti tipici che non sono offerti da aziende presenti ed appartenenti ai territori elencati. Tali operatori sono soggetti alle disposizioni del regolamento del mercato contadino.

4. Sono ammessi alla vendita nel mercato gli imprenditori agricoli iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della Legge 29/12/1993 n. 580, che effettuino la vendita di prodotti agricoli provenienti prevalentemente dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.Lgs. n. 228/01 e s.m. e i;

5. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art.1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa;

6. I soggetti ammessi alla vendita non devono essere nelle condizioni ostative di cui al comma 6 - art. 4 del D.Lgs n. 228/2001 e s.m. e i. e devono aver presentato la comunicazione d'inizio attività prevista da tale decreto legislativo, sottoscrivendo anche un impegno di accettazione e rispetto del regolamento del mercato contadino.

7. L'azienda agricola che vende nel mercato deve:

- attenersi rigorosamente alle leggi vigenti inerenti la vendita diretta;
- attenersi al controllo igienico - sanitario rispetto alle specifiche leggi di settore con esposizione nel punto vendita della documentazione ed il rispetto degli obblighi formativi ove previsti;

- operare nel rispetto delle regole e delle leggi inerenti lo smaltimento dei rifiuti e, ove previsto, provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti;

8. L'imprenditore agricolo si impegna inoltre:

- a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto ortofrutticolo fresco nel periodo successivo alla raccolta, nel rispetto della normativa vigente;
- ad attenersi a tutti gli obblighi previsti dal Regolamento dei mercati contadini dell'Unione nei confronti del Soggetto Gestore.

- ad attenersi a tutte le disposizioni ed obblighi ulteriori individuati nel Regolamento del mercato contadino dell'Unione.

8. Revoca e recesso

1. È fatta salva la facoltà dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie di revocare in ogni momento la concessione per inadempienza del Soggetto gestore, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ed in particolare in tutti i casi previsti dal Regolamento dei mercati contadini, quali:

a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;

b) mancato esercizio dell'attività di vigilanza ed esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;

c) mancato rispetto degli orari fissati nel regolamento;

d) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;

e) mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);

f) svolgimento dell'attività di vendita non conforme al contenuto del progetto presentato;

g) vendita all'interno del mercato di bevande alcoliche non sigillate;

h) esercizio dell'attività di somministrazione all'interno del mercato qualora non autorizzata;

i) attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori.

2. In caso si accertino violazioni agli obblighi specificamente imposti dal Regolamento dei Mercati contadini, al Soggetto gestore del mercato contadino, l'Unione procede come segue:

a) invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e, se del caso, assegnazione di un termine per la cessazione dei comportamenti non conformi;

b) nel caso il Soggetto gestore non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, il Dirigente competente procede alla revoca dell'affidamento;

c) nel caso le violazioni siano tali da necessitare di immediato intervento, inviando chiare e giustificate motivazioni scritte, il mercato può essere sospeso fino a regolarizzazione e nel caso questo non avvenga, revocato.

3. Il Soggetto gestore nonché concessionario può recedere dalla presente convenzione, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi senza diritto ad alcun rimborso o pretesa di indennizzo.

9. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

a) Le domande complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno pervenire al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, esclusivamente attraverso PEC al seguente indirizzo protocollo@unionevalliedelizie.fe.it **entro e non oltre il 15/06/2023.**

Nell'oggetto deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: **"Manifestazione di interesse da parte degli operatori interessati alla gestione, organizzazione, svolgimento e promozione dei mercati contadini dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie"**.

b) Non verranno ammesse istanze pervenute con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o in date non comprese nel periodo sopra indicato.

c) La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e obblighi previsti dall'avviso Pubblico e dal regolamento approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 19 del 9 aprile 2014 "Regolamento di gestione dei mercati contadini dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie".

10. Selezione delle manifestazioni di interesse

Le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini previsti saranno valutate ed esaminate, in base ai criteri dettagliati al punto 11, da una Commissione interna nominata e presieduta dal Dirigente del Settore Programmazione Territoriale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie che verificherà il possesso dei requisiti richiesti e redigerà l'elenco degli operatori ammessi.

11. Criteri di valutazione

Alle singole proposte verrà attribuito un punteggio risultante dalla somma dei punteggi secondo il seguente schema e come successivamente meglio specificato:

| | Indicatori | Punteggio max | | Criteri di valutazione punti | Punti |
|---|---|---------------|-----|--|-------|
| 1 | Esperienza organizzativa | 60 | 1.1 | Organizzazione e gestione di almeno n. 50 mercati o manifestazioni similari nel quinquennio 2017-2022 | 40 |
| | | | 1.2 | Organizzazione e gestione di almeno n. 30 mercati o manifestazioni similari nel quinquennio 2017-2022 | 15 |
| | | | 1.3 | Organizzazione e gestione di almeno n. 10 mercati o manifestazioni similari nel quinquennio 2017-2022 | 5 |
| 2 | Qualità del progetto | 20 | 2.1 | Istituzione di n. 3 nuovi mercati contadini preferibilmente nelle frazioni del territorio dell'Unione che risultino particolarmente scoperte di punti vendita e per la valorizzazione dei mercati esistenti affidati in gestione | 15 |
| | | | 2.2 | Istituzione di n. 2 nuovi mercati contadini preferibilmente nelle frazioni del territorio dell'Unione che risultino particolarmente scoperte di punti vendita e per la valorizzazione dei mercati esistenti affidati in gestione | 10 |
| | | | 2.3 | Istituzione di n. 1 nuovi mercati contadini preferibilmente nelle frazioni del territorio dell'Unione che risultino particolarmente scoperte di punti vendita e per la valorizzazione dei mercati esistenti affidati in gestione | 5 |
| 3 | Progetto di animazione e attività collaterali | 20 | 3.1 | Nell'ambito della programmazione annuale: Organizzazione di almeno n. 3 eventi collaterali, in collaborazione con associazioni o organizzazioni del territorio, attraverso attività dimostrative/laboratori relative alla tipicità territoriali. | 10 |
| | | | 3.2 | Nell'ambito della programmazione annuale: Organizzazione di almeno n. 2 eventi collaterali, in collaborazione con associazioni o organizzazioni del territorio, attraverso attività dimostrative/laboratori relative alla tipicità territoriali. | 7 |
| | | | 3.3 | Nell'ambito della programmazione annuale: Organizzazione di almeno n. 1 eventi collaterali, in collaborazione con associazioni o organizzazioni del territorio, attraverso attività | 3 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | dimostrative/laboratori relative alla tipicità territoriali. | |
|--|--|--|--|--|--|

Criterio 1: Esperienza organizzativa

La valutazione relativa al presente criterio, avverrà tenendo conto delle esperienze specifiche maturate nel quinquennio 2017-2022 di attività nell'ambito specifico della gestione di mercati o manifestazione similari; il conteggio di mercati e manifestazioni si intende per singola giornata.

Criterio 2: Qualità del progetto

La valutazione relativa al presente criterio, avverrà tenendo conto della complessità progettuale nell'istituzione di nuovi mercati contadini preferibilmente nelle frazioni del territorio dell'Unione, che risultino particolarmente scoperte di punti vendita e della valorizzazione dei mercati esistenti affidati in gestione si terrà inoltre conto dell'articolazione analitica del progetto con precisa indicazione dei luoghi e dei tempi di realizzazione e della puntuale descrizione degli adempimenti conseguenti.

Criterio 3: Progetto di animazione e attività collaterali

La valutazione relativa al presente criterio, avverrà tenendo conto delle manifestazioni collaterali eventualmente integrate con attività promosse con altre associazioni/organizzazioni operanti sul territorio o di coinvolgimento delle attività commerciali presenti sull'area interessata.

Sarà dato particolare rilievo alla proposta che conterrà al suo interno l'organizzazione di attività del territorio legate alla tradizione, attività dimostrative o laboratoriali correlate alla merce esposta in vendita

12. Pubblicazione avviso:

Di detto avviso viene data pubblicità per un periodo di 15 giorni (quindici) mediante affissione all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.

13. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i.

La comunicazione del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, s'intende anticipata e sostituita dal presente avviso pubblico e dall'atto di adesione allo stesso, attraverso la manifestazione di interesse di partecipazione.

14. Responsabile del procedimento e informativa:

Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e S.m. e i. è il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Ing. Alice Savi.

Per informazioni o chiarimenti sull'avviso, e possibile fare riferimento all'Ufficio Attività Produttive dell'Unione, sede distaccata di Argenta P.zza Garibaldi 3, tramite e-mail indirizzata a: e.zamboni@unionevalliedelizie.fe.it, m.pola@unionevalliedelizie.fe.it r.chendi@unionevalliedelizie.fe.it o telefonando allo 0532 330242/253.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali DGPR 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese.

15. Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in attuazione del GDPR - Regolamento UE 2016/679, informa che:

- a) il trattamento dei dati conferiti sono finalizzati alla concessione di vantaggi economici;
- b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali;
- d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria;
- e) i dati conferiti saranno comunicati, per adempimenti procedurali, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale di Argenta, dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;

f) in applicazione di quanto previsto nel Capo III "Diritti dell'Interessato" del GDPR i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere l'accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, avendo come riferimento il Responsabile del trattamento degli stessi;

g) il titolare del trattamento dei dati è l'Unione dei Comuni Valli e Delizie e il Comune di Argenta è co-proprietario del dato.

16. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché ai Regolamenti locali vigenti.

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non vincolano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

Firmato in digitale
Il Dirigente
Ing. Alice Savi